

TITOLO XII

DISCIPLINA E PROCEDURE

(Versione 15.12.2009)

Disposizioni transitorie:

Le modifiche del titolo 12 che entrano in vigore il 1.01.2010 si applicano a tutti i ricorsi introdotti al Collegio arbitrale dell'UCI dopo questa data.

Per i ricorsi introdotti prima del 1.01.2010, l'istanza di appello resta il Collegio d'appello.

SOMMARIO

Capitolo I - DISCIPLINA

§ 1 Infrazioni

§ 2 Sanzioni

§ 3 Tabella delle sanzioni e penalità per fatti di corsa

Capitolo II - COMPETENZE E PROCEDURE IN MATERIA DISCIPLINARE

§ 1 Generalità

§ 2 Collegio dei commissari

§ 3 Commissione disciplinare

§ 4 Federazioni nazionali

Capitolo III - COMPETENZE E PROCEDURE IN MATERIA DI LITIGI

§ 1 Generalità

§ 2 Collegio arbitrale dell'UCI

Capitolo IV - [abrogato al 1.01.10]

TITOLO XII

DISCIPLINA E PROCEDURE

12.0.000

Salvo disposizioni particolari nei regolamenti UCI, il presente titolo governa:

- le infrazioni agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI nonché le sanzioni e le procedure relative;

- **le competenze e le procedure in materia di litigi.**

(modificato al 1.01.10)

Capitolo I - DISCIPLINA

§ 1 Infrazioni

Prova

12.1.001

Le infrazioni ai regolamenti dell'UCI possono essere stabilite con qualsiasi mezzo di prova.

12.1.002

Le constatazioni dei commissari contenute nei rapporti e nei verbali hanno forza probante salvo prova contraria

12.1.003

Ogni persona ufficiale ha il dovere di segnalare le infrazioni che constata all'UCI od alla federazione nazionale interessata, secondo l'organismo competente per giudicare l'interessato.

Ogni federazione nazionale deve segnalare all'UCI o alla federazione nazionale competente, le infrazioni che constata e che investono la competenza disciplinare degli organismi dell'UCI o di quest'altra federazione nazionale.

(modificato al 16.07.98; 1.09.03)

Infrazioni diverse

12.1.004

(1) Colui che, nei confronti di chicchessia, ha un comportamento scorretto o sleale o che viene meno alle sue promesse od obbligazioni contrattuali od altro nell'ambito del ciclismo, è sanzionato con una sospensione massima di tre mesi e/o una ammenda da 100 a 10.000 CHF.

La commissione disciplinare può inoltre prendere le misure che seguono, sole o congiuntamente alle sanzioni di cui sopra:

1. se si tratta di una squadra, la sua registrazione può essere ritirata o sospesa per un periodo determinato. Una squadra può ugualmente essere relegata in una classe inferiore.
2. se si tratta di un organizzatore, la sua prova può essere relegata in una classe inferiore.
3. in tutti i casi, la commissione disciplinare può imporre le misure di ordine sportivo o amministrativo indicate al paragrafo 2 che segue.

2) Senza pregiudizio della competenza della commissione disciplinare, il presidente dell'UCI o, in sua assenza, un vicepresidente, può, nei casi indicati al paragrafo 1, prendere misure d'ordine sportivo o amministrativo come:

- soppressione o neutralizzazione temporanea dei punti acquisiti o da acquisire per una classifica,
- esclusione dalla partecipazione ai campionati del mondo, campionati continentali e giochi olimpici,
- esclusione dalle cerimonie protocollari,
- esclusione dalle commissioni dell'UCI.

Queste misure possono ugualmente essere adottate nei confronti del gruppo e dei suoi componenti (squadra, federazione nazionale...), al quale appartiene il contravvenuto.

Il presidente può inoltre annullare o sospendere ogni decisione dell'UCI in cui non sono rispettate le condizioni o, se gli elementi presi in considerazione per assumere una decisione, si rivelano essere non corretti o incompleti.

La decisione del presidente interviene senza altra procedura che una messa in mora preventiva.

Entro otto giorni dalla ricezione della decisione del presidente, la parte interessata può inoltrare, con lettera raccomandata, un ricorso al **Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito TAS).**

Regolamento UCI 2010

Tale ricorso non sospende l'esecuzione della decisione del presidente dell'UCI, ma il reclamante può inviare al presidente del collegio d'appello una richiesta di effetto sospensivo.

(3) Se circostanze gravi ed urgenti lo giustificano, nell'interesse del ciclismo, il presidente dell'UCI o, in sua assenza, un vicepresidente, possono sospendere provvisoriamente ogni tesserato.

Entro otto giorni dal ricevimento della decisione del presidente, la parte interessata può inoltrare un reclamo al **TAS**.

Tale ricorso non ha effetto sospensivo.

(modificato al 16.07.98; 1.01.10)

12.1.005

Sarà sospeso per un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi, ogni assoggettato ai regolamenti dell'UCI che:

1. ha una condotta violenta o tiene propositi ingiuriosi o diffamatori nei confronti di un commissario, di un organismo dell'UCI o dei suoi membri o, in generale, nei confronti di tutti coloro che esercitano una missione prevista dagli statuti e dai regolamenti dell'UCI, o
2. si comporta in modo di creare danno alla immagine, alla reputazione od agli interessi del ciclismo o dell'UCI, o
3. in caso di mancata risposta ad una convocazione od ingiunzione di un organismo dell'UCI o di un organismo disciplinare, senza valido motivo.

12.1.006

Ogni forma di frode non sanzionata specificatamente da una particolare disposizione dei regolamenti dell'UCI sarà sanzionata come segue:

1. tesserato (escluso l'organizzatore): sospensione da un mese ad un anno ed ammenda da 200 a 10.000 CHF
2. squadra, club od altra associazione o struttura sportiva, organizzatore: sospensione da un mese ad un anno ed ammenda da 1.000 a 100.000 CHF.

In caso di recidiva entro due anni, le sanzioni di cui sopra, sono raddoppiate; in un caso grave, oltre all'ammenda, può essere pronunciata la radiazione.

12.1.007

Ogni infrazione di un tesserato, diverso dall'organizzatore, ad una disposizione dei regolamenti dell'UCI, compresi i fatti di corsa, che non è sanzionata specificamente, sarà punita con un'ammenda **da 100 CHF a 10.000 CHF**.

(modificato al 1.01.10)

12.1.008

In caso d'infrazione **di un organizzatore** in occasione della stessa prova del calendario mondiale o continentale durante due anni consecutivi, il comitato direttivo dell'UCI potrà **inoltre** rifiutare l'ammissione di tale prova nel calendario per un anno o, se si tratta di una prova già iscritta dal **consiglio dell'UCI ProTour**, procedere alla sua radiazione dal calendario.

In caso di infrazione in occasione della prima edizione di tale prova dopo l'anno di sospensione, potrà essere pronunciato un nuovo rifiuto di ammissione per un anno.

E' normalmente considerata come una stessa prova, una prova organizzata direttamente od indirettamente dallo stesso organizzatore, nello stesso periodo e che impegni un percorso vicino a quello della prova rifiutata al calendario.

In caso di contestazione, il **TAS** decide in ultima istanza.

(modificato al 2.03.00; 6.04.05; 1.01.10)

12.1.009

Ogni infrazione di una squadra, di un datore di lavoro, di un club, associazione od altra persona od entità alla quale sono legati dei corridori in funzione della pratica del ciclismo, ad una disposizione dei regolamenti dell'UCI di cui non è che non è sanzionata specificamente, sarà punita con un'ammenda da 100 a 10.000 CHF.

Fatti di corsa

12.1.010

I fatti di corsa sono le infrazioni che sono designate come tali dal regolamento, così come ogni comportamento non regolamentare durante la corsa non sanzionate specificamente.

(modificato al 1.01.97)

12.1.011

I fatti di corsa commessi in occasione delle prove dei calendari mondiali e continentali, sono sanzionate dal collegio dei commissari, salvo per quanto attiene le sospensioni.

Le sospensioni e i fatti di corsa non constatati dai commissari sono giudicati e sanzionati dalla commissione disciplinare dell'UCI a condizione che la commissione disciplinare dell'UCI **ne prenda conoscenza entro i due mesi** dalla fine della prova.

(modificato al 1.01.97; 1.01.10)

12.1.012

Le decisioni del collegio dei commissari o del giudice arbitro in materia di fatti di corsa, sono senza appello salvo che se viene comminata un'ammenda che supera 200 CHF.

In questo ultimo caso, i tesserati possono inoltrare un appello alla commissione disciplinare dell'UCI **che decide in ultima istanza.**

L'appello deve essere presentato entro 10 giorni dalla fine della prova.

La commissione disciplinare devono informare l'UCI dell'inoltro dell'appello entro 8 giorni.

Una copia **della** decisione sull'appello **deve essere inviata all'UCI, questo ugualmente nel termine di 8 giorni.**

(modificato al 1.01.00; 1.01.10)

12.1.013

Se un fatto di corsa è sanzionato con una sospensione, la stessa **sarà** pronunciata dalla **commissione disciplinare dell'UCI.**

Se la sospensione è congiunta ad un'altra sanzione, ad eccezione dell'ammenda, l'altra sanzione è pronunciata a titolo provvisorio dal collegio dei commissari.

L'organismo competente per emettere la sospensione si pronuncerà a titolo definitivo, senza pregiudizio per i ricorsi previsti.

(modificato al 1.01.97; 1.01.10)

§ 2 Sanzioni

Disposizioni generali

12.1.014

Ad eccezione delle ammonizioni e dei biasimi, una sanzione per infrazione ai regolamenti dell'UCI può essere pronunciata solo in virtù di una disposizione degli statuti o dei regolamenti dell'UCI in vigore al momento in cui l'infrazione è stata commessa e conformemente a questa disposizione.

12.1.015

Le federazioni nazionali non possono introdurre altre sanzioni per le infrazioni agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI.

12.1.016

Ogni organismo chiamato a pronunciarsi su una un'infrazione ai regolamenti dell'UCI è obbligato ad applicare le sanzioni previste se i fatti sono provati.

Nessuna sanzione potrà essere assegnata con una condizionale, salvo nei casi ed alle condizioni previste dai regolamenti dell'UCI.

12.1.017

Salvo disposizione contraria in applicazione dell'articolo 11.2 degli statuti dell'UCI, le sanzioni pronunciate in virtù dei regolamenti de l'UCI e le sanzioni pronunciate dalle federazioni nazionali sulla base dei rispettivi regolamenti, purché siano conformi ai regolamenti dell'UCI, sono esecutivi sul territorio di tutte le federazioni nazionali membri dell'UCI.

12.1.018

Le federazioni nazionali devono vigilare all'esecuzione delle sanzioni pronunciate dal momento in cui sono diventate esecutive.

12.1.019

Se lo stesso comportamento costituisce una infrazione a più disposizioni, le sanzioni previste per ciascuna di queste disposizione sono cumulate, essendo inteso che se si tratta di sanzioni della stessa natura, la sanzione pronunciata non supererà il massimo più elevato.

Regolamento UCI 2010

12.1.020

Ogni assoggettato ai regolamenti dell'UCI deve rimborsare tutte le indennità od ammenda che l'UCI, una federazione nazionale od un organizzatore sarà obbligato a pagare ad un terzo a causa di un suo comportamento.

Egli è sospeso di pieno diritto, se il rimborso non ha avuto luogo entro i 30 giorni dalla prima richiesta e fintanto che l'ammontare non è stato integralmente rimborsato.

Se necessario si farà ricorso alla garanzia bancaria **depositata all'UCI.**

(modificato al 1.01.99; 1.01.10)

12.1.021

Nelle prove a tappe, tutte le sanzioni e penalità contano per le classifiche generali individuali.

Esse possono, secondo la loro gravità, e su decisione del collegio dei commissari, essere applicate ugualmente anche sulla classifica individuale della tappa.

Se il collegio dei commissari ritiene che l'infrazione commessa da un corridore possa influire sulla classifica generale a tempi della sua squadra, alla medesima viene ugualmente comminata una penalità di 30"

(modificato al 1.01.00; 1.01.04)

Squalifica

12.1.022

La squalifica di un corridore procura la invalidazione dei risultati e, la eliminazione da tutte le classifiche della prova ed alla perdita di tutti i premi, punti e medaglie..

Può prendere la forma di un divieto di partenza o messa fuori competizione, a seconda che l'infrazione sia constatata prima della partenza della gara o durante il suo svolgimento.

Se il divieto a prendere la partenza o la messa fuori competizione, se la infrazione è constatata prima della partenza della prova o durante il suo svolgimento.

Se il rifiuto della partenza o la messa fuori competizione, non sono applicabili in tempo utile, la infrazione è sanzionata, a seconda del caso, con una messa fuori competizione o con una squalifica.

Salvo disposizione particolare, la posizione del corridore o della squadra squalificato (a) è presa dal corridore o dalla squadra che segue in classifica, in modo tale che tutte le posizioni siano sempre occupate.

Nelle prove su pista, la squalifica del corridore o della squadra, non comporta alcuna modifica nella classificazione

(modificato al 13.08.04)

12.1.023

Ogni corridore messo fuori competizione in una prova a tappe non potrà partecipare a nessuna altra prova per tutta la durata della prova che gli è valsa la sua sanzione, sotto pena di una sospensione di 15 giorni e di una ammenda da 200 a 1.000 CHF.

Ammonizione

12.1.024

Una ammonizione può essere comminata da un commissario o da un organismo dell'UCI, all'autore di una negligenza o errore minimo, se circostanze particolari la giustificano.

Biasimo

12.1.025

Un biasimo potrà essere comminato da un organismo dell'UCI a colui che non rispetta gli obblighi imposti dalla deontologia sportiva, la morale e la lealtà al mondo ciclistico.

12.1.026

Un biasimo può essere pubblicato nel bollettino "Informazione" dell'UCI e/o, a richiesta dell'UCI, nella pubblicazione ufficiale delle federazioni nazionali.

Ammenda

12.1.027

L'ammontare delle ammende previste dai regolamenti dell'UCI **sono indicate** in franchi svizzeri.

Regolamento UCI 2010

In caso di pagamento in un'altra moneta, la somma trasmessa **dovrà corrispondere almeno** alla cifra prevista in franchi svizzeri al tasso di cambio in vigore **il giorno del versamento**, al netto di ogni spesa.
(modificato al 1.01.10)

12.1.028

Il comitato direttivo può ridurre l'ammontare delle ammende fissate dall'UCI per gli assoggettati dei continenti o paesi che egli determina.

(modificato al 1.01.98)

12.1.029

Le ammende destinate all'UCI devono essere pagate nel mese **dell'invio della fattura**.

Tale **fattura può essere** validamente inviata **sia al contavvenente** sia alla **sua** squadra, al **suo** club o alla **sua** federazione nazionale.

Le altre ammende devono essere pagate entro tre mesi dal momento nel quale la condanna è diventata esecutiva.

In mancanza del pagamento alla scadenza, l'ammontare dell'ammenda è aumentato di pieno diritto, del 20%.

Se l'ammontare totale non è interamente corrisposto un mese dopo la scadenza, **il contravvenente** è sospeso di pieno diritto, per tutto il tempo che resta in difetto di pagare la totalità.

Se **il contravvenente** deve subire una sospensione per altra causa, la sospensione per il mancato pagamento si aggiunge alla durata di questa sospensione.

(modificato al 1.01.02; 1.01.10)

12.1.030

La squadra o l'associazione sportiva d'appartenenza del tesserato **contravvenente** sono solidalmente tenuti con lui al pagamento delle ammende inflitte ai tesserati per infrazioni ai Regolamenti dell'UCI, così come di qualsiasi somma indicata dall'articolo 12.1.020.

Se necessario sarà fatto ricorso alla garanzia bancaria **depositata all'UCI**.

(modificato al 1.01.99; 1.01.10)

12.1.031

Le ammende comminate per i fatti di corsa indicati all'articolo 12.2.001 andranno alla federazione nazionale dell'organizzatore.

Le ammende comminate per le infrazioni indicate all'articolo 12.2.002 andranno alla federazione nazionale che ha rilasciato la licenza all'interessato.

Le altre ammende spettano all'UCI e devono essere pagate direttamente sul suo conto bancario.

Nei casi e secondo le modalità fissate dal comitato direttivo, il recupero delle ammende può essere conferito alla federazione nazionale dell'organizzatore.

(modificato al 29.01.98)

Sospensione

12.1.032

1. La sospensione priva colui che essa colpisce del diritto di partecipare, a qualunque titolo sia, alle attività sportive organizzate sotto i regolamenti dell'UCI, dalle confederazioni continentali dalle federazioni nazionali ed al funzionamento sociale dell'UCI, delle confederazioni continentali, delle federazioni nazionali e dei loro diversi organismi od entità affiliati.

2. La sospensione pronunciata in forza dei regolamenti dell'UCI, può avere delle conseguenze per la pratica di altri sport diversi dal ciclismo, secondo i regolamenti degli enti che reggono questi altri sport o secondo le leggi.

Un tesserato sospeso a norma del regolamento antidoping dell'UCI, non potrà, in alcun caso partecipare, ad un qualsiasi titolo, ad una competizione autorizzata o organizzata da un firmatario del codice mondiale antidoping, senza pregiudizio delle eccezioni previste all'articolo 10.9 del codice mondiale antidoping.

3. Durante la sua sospensione, il tesserato rimane responsabile delle infrazioni ai regolamenti dell'UCI che egli commette e rimane sottoposto ai poteri degli Organismi disciplinari.

In particolare, il tesserato rimane sottoposto al regolamento antidoping e, per quanto riguarda i corridori, all'obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping fuori competizione.

4. La federazione nazionale non può concedere ed il tesserato non può ricevere, alcun aiuto finanziario o altro vantaggio legati alla sua pratica sportiva, durante il periodo di sospensione.

(modificato al 13.08.04)

12.1.033

In caso di sospensione di una squadra, di un club, associazione o altra formazione, tutti i tesserati che ne fanno parte o che ne sono legati in altro modo, si trovano ugualmente sospesi, salvo autorizzazione dell'ufficio

Regolamento UCI 2010

esecutivo dell'UCI per esercitare la loro attività a titolo individuale, nell'eventualità alle condizioni che l'ufficio esecutivo fisserà.

12.1.034

Senza pregiudizio per l'applicazione dell'articolo 12.1.017 la sospensione comporta il ritiro della licenza per la durata della sospensione.

12.1.035

La partecipazione di un tesserato sospeso ad una manifestazione ciclistica è nulla.

Il tesserato è sanzionato con un'altra sospensione della stessa durata e con un'ammenda da 1.000 a 5.000 CHF, senza pregiudizio di altre sanzioni che potrebbero essere applicate per le infrazioni commesse durante la partecipazione irregolare.

12.1.036

In ogni decisione che comporta una pena di sospensione ed in ogni procedura di ricorso contro la stessa, sarà fissato, anche d'ufficio, le date di inizio e di fine del periodo di sospensione da subire anche se, in caso di ricorso, questi non è completamente esaminato (ritiro del ricorso, ricorso tardivo od irricevibile, ecc.,). Senza pregiudizio dell'articolo 12.1.037, l'inizio della sospensione deve essere fissato **nella settimana seguente** la scadenza del termine per l'eventuale ricorso.

(modificato al 1.01.10)

12.1.037

La sospensione deve avere effetto sul piano sportivo.

Essa deve essere scontata nel periodo di attività normale dell'interessato.

A tal fine, la sospensione può essere ripartita su più periodi dell'anno.

12.1.038

La federazione nazionale di cui un organismo pronuncia una sospensione deve avvertirne l'UCI prima che la sospensione diventi esecutiva.

La Federazione Nazionale indicherà:

1. l'identità del corridore (cognome, nome, indirizzo, nazionalità, federazione nazionale, categoria, numero di licenza),
2. l'organismo che ha comminato la sospensione,
3. i fatti che hanno provocato la sanzione,
4. l'inizio e la fine della sospensione.

Ogni modifica nell'esecuzione della sospensione a quella inviata all'UCI, deve essere immediatamente segnalate all'UCI.

Il presente articolo non si applica ai corridori che non hanno ancora partecipato ad una prova del calendari mondiale o di quelli continentali.

§ 3 Tabella delle punizioni per i FATTI DI CORSA

12.1.039

Senza pregiudizio delle sanzioni previste nella tabella che segue, il tesserato che commette un errore grave, può immediatamente essere messo fuori competizione da un commissario.

Se il fatto di corsa costituisce un comportamento di natura tale da intaccare l'immagine, la reputazione o gli interessi del ciclismo e dell'UCI, il tesserato sarà inoltre inviato alla Commissione disciplinare dell'UCI e sanzionato secondo l'articolo 12.1.005.2

(modificato al 1.01.04)

12.1.040

Senza pregiudizio dell'articolo 12.1.039 i fatti di corsa ripresi nella tabella che segue, sono sanzionati come è indicato nella tabella.

La tabella si applica a tutte le prove.

Tuttavia, per le prove dei calendari nazionali, le rispettive federazioni nazionali possono fissare delle ammende di un ammontare inferiore a quello previsto nella colonna "altre gare" della tabella.

Regolamento UCI 2010

	DISCIPLINA	GARE	
	Strada	Campionati del Mondo Uomini elite Giochi olimpici Uomini Elite UCI ProTour Classe HC e 1	Altre Gare
	Pista	Campionati del mondo Elite Coppa del mondo Uomini elite "6 Giorni" elite Altre gare elite	Altre Gare
	Ciclo-cross	Campionato del mondo elite Coppa del mondo Classe 1	Altre Gare
	Mountain Bike	Campionato del mondo elite Giochi Olimpici Coppa del mondo	Altre Gare
FATTI DI CORSA			
1	Mancata firma del foglio di partenza	Corridore: 100	corridore: 30
2	Biciclette		
	2.1 Presentarsi alla partenza di una gara o di una tappa con una bicicletta non conforme	partenza vietata	partenza vietata
	2.2 Utilizzare in corsa una bicicletta non conforme	messa fuori competizione o squalifica	messa fuori competizione o squalifica
3	Abbigliamento		
	3.1 Uso di elementi non essenziali (articolo 1.3.033)	partenza vietata	partenza vietata
	3.2 Presentarsi alla partenza senza casco obbligatorio	partenza vietata	partenza vietata
	3.3 togliere il casco obbligatorio in corsa	messa fuori corsa e 100	messa fuori corsa e 50
4	Numero dorsale, alla spalla, placca della bicicletta o del telaio modificato o posizionato in modo non regolamentare		
	4.1 prova di un giorno	Corridore 50	Corridore 30
	4.2 prova a tappe	1° infrazione: 50 2° infrazione: 200 3° infrazione: messa fuori competizione	1° infrazione: 30 2° infrazione: 50 3° infrazione: messa fuori competizione
5	Numero d'identificazione invisibile o non riconoscibile		
	5.1 prova di un giorno	Corridore 100	Corridore 50
	5.2 prova a tappe	1° infrazione: 100 2° infrazione: 200	1° infrazione: 30 2° infrazione: 50

Regolamento UCI 2010

		3° infrazione: messa fuori competizione	3° infrazione: messa fuori competizione
6	Mancata riconsegna del dorsale dopo il ritiro	Corridore: 50	Corridore: 50
7	Presenza o consegna irregolare di un capo di abbigliamento	Corridore: 50 Direttore sportivo/Direttore di squadra: 200	Corridore: 30 Direttore sportivo/Direttore di squadra: 100
8	Aiuto irregolare ad un corridore di altra squadra	per ogni corridore coinvolto	per ogni corridore coinvolto
	8.1 prova di un giorno	Messa fuori competizione e 200	Messa fuori competizione e 100
	8.2 prova a tappe	200 per infrazione e rispettivamente 2' - 5' - 10' di penalizzazione e messa fuori competizione alla 4° infrazione	100 per infrazione e rispettivamente 2' - 5' - 10' di penalizzazione e messa fuori competizione alla 4° infrazione
		* altri tesserati: 200	* altri tesserati: 50
9	Lancio all'americana	per ogni corridore coinvolto	per ogni corridore coinvolto
	9.1 Fra compagni di squadra	200	100
	9.1.1 prova di un giorno	in caso di infrazione nell'ultimo km.: declassamento all'ultimo posto del loro gruppo e 200	in caso di infrazione nell'ultimo km.: declassamento all'ultimo posto del loro gruppo e 100
	9.1.2 prova a tappe	200 e 10" per infrazione. in caso di infrazione nell'ultimo km. della tappa: - declassamento all'ultimo posto del loro gruppo, 30" di penalizzazione e 200	100 e 10" per infrazione. in caso di infrazione nell'ultimo km. della tappa: - declassamento all'ultimo posto del loro gruppo, 30" di penalizzazione e 100
	9.2 Fra NON compagni di squadra	per ogni corridore coinvolto	per ogni corridore coinvolto
	9.2.1 prova di un giorno	Messa fuori competizione e 200	Messa fuori competizione e 100
	9.2.2 prova a tappe	200 e 1' in caso di infrazione nell'ultima tappa, o in caso di 2° infrazione: messa fuori competizione	100 e 1' in caso di infrazione nell'ultima tappa, o in caso di 2° infrazione: Messa fuori competizione
10	Sprint		
	10.1 Deviare dalla traiettoria scelta creando pericolo per gli altri corridori		
	10.1.1 prova di un giorno	declassamento e 200	declassamento e 100
	10.1.2 prova a tappe	1° infrazione: - declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo, penalità nella classifica a punti uguale al numero di punti attribuiti al primo posto della tappa, 30" di penalizzazione in classifica generale e 200 2° infrazione: 200 - declassamento all'ultimo posto della tappa, penalità nella classifica a punti uguale al numero di punti attribuiti al primo posto della tappa, un 1' di penalizzazione in classifica generale e 200	1° infrazione: - declassamento ultimo posto del proprio gruppo, 30" di penalizzazione in classifica generale e 100 2° infrazione: - declassamento all'ultimo posto della tappa, un 1' di penalizzazione in classifica generale e 100

Regolamento UCI 2010

		3° infrazione: - messa fuori competizione e 200	3° infrazione: - messa fuori competizione e 200
	10.2 Sprint irregolare		
	10.2.1 prova di un giorno	- declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 200	- declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 100
	10.2.2 prova a tappe	1° infrazione: - declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 200	1° infrazione: - declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 50
		2° infrazione: - declassamento all'ultimo posto della tappa e 200	2° infrazione: - declassamento all'ultimo posto della tappa e 100
		3° infrazione: - messa fuori competizione e 200	3° infrazione: - messa fuori competizione e 200
		Inoltre, il collegio di Giuria può, nei casi particolarmente gravi, pronunciare l'espulsione ed un'ammenda di 200 alla prima infrazione.	
	10.3 Presa della maglia	corridore	corridore
	10.3.1 prova di un giorno	200	50
	10.3.2 prova a tappe	200 e 10" per infrazione	50 e 10" per infrazione
	10.3.3 ultimo km. di una prova	200 e declassamento	100 e declassamento
	10.3.4 ultimo km. di una tappa	1° infrazione: 200 e 20"	1° infrazione: 100 e 20"
		2° infrazione: 200 e messa fuori competizione	2° infrazione: 100 e messa fuori competizione
11	Spinta		
	11.1 Slancio da vettura, moto,	Corridore	Corridore
	11.1.1 prova di un giorno	50 per infrazione	30 per infrazione
	11.1.2 prova a tappe	50 e 10" per infrazione	30 e 10" per infrazione
	11.2 Slancio fra compagni di squadra	per ogni corridore coinvolto:	per ogni corridore coinvolto:
	11.2.1 prova di un giorno	50 per infrazione	30 per infrazione
	11.2.2 prova a tappe	50, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punti e 10" per infrazione	30 e 10" per infrazione
	11.3 Spinta data a corridore di altra squadra	al corridore che effettua la spinta:	al corridore che effettua la spinta:
	11.3.1 prova di un giorno	200 e messa fuori competizione	50 e messa fuori competizione
	11.3.2 prova a tappe	200 e 10" espulsione in caso di infrazione commessa nell'ultima tappa o in caso di 2° infrazione	50 e 10" espulsione in caso di infrazione commessa nell'ultima tappa o in caso di 2° infrazione
		* altri tesserati: 200	* altri tesserati: 200
	11.4 spinta da uno spettatore	corridore: 20	corridore: ammonizione

Regolamento UCI 2010

12	Ostruzione volontaria nei confronti di un corridore o di un veicolo di una squadra	corridore	corridore
	12.1 prova di un giorno	200 e messa fuori competizione	50 e messa fuori competizione
	12.2 prova a tappe	1° infrazione 200 e 10"	1° infrazione 50 e 10"
		2° infrazione 200 e messa fuori competizione	2° infrazione 50 e messa fuori competizione
		In caso di infrazione nell'ultimo km. di una tappa: declassamento all'ultimo posto della tappa 30" di penalizzazione e 200	In caso di infrazione nell'ultimo km. di una tappa: declassamento all'ultimo posto della tappa 30" di penalizzazione e 100
		In caso di infrazione nell'ultima tappa e/o nei confronti di un corridore classifica fra i primi 10 di una classifica: - 200 e messa fuori competizione	In caso di infrazione nell'ultima tappa e/o nei confronti di un corridore classifica fra i primi 10 di una classifica: -00 e messa fuori competizione
		* altri tesserati: 1.000	* altri tesserati: 200
13	Aiuto non autorizzato in un arrivo in circuito	ai corridori coinvolti:	ai corridori coinvolti:
	13.1 prova di un giorno	200 e messa fuori competizione	100 e messa fuori competizione
	13.2 prova a tappe	200 e declassamento all'ultimo posto della tappa.	100 e declassamento all'ultimo posto della tappa.
		200 e messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2° infrazione	100 e messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2° infrazione
14	Deviazione volontaria dal percorso, tentativo di farsi classificare senza aver percorso in bicicletta tutto il percorso, ripresa della corsa dopo essere salito su di un veicolo o su una moto	Corridore 200 e messa fuori competizione	Corridore 100 e messa fuori competizione
15	Deviazione involontaria dal percorso che comporti un vantaggio	Prova a cronometro: 20 " di penalità Prova a tappe: declassamento all'ultimo posto del gruppo della tappa Prova di un giorno: messa fuori corsa	Prova a cronometro: 20 " di penalità Prova a tappe: declassamento all'ultimo posto del gruppo della tappa Prova di un giorno: messa fuori corsa
16	Superamento di un passaggio a livello chiuso	messa fuori competizione	messa fuori competizione
17	Frode, tentativo di frode, collusione fra corridori di squadre diverse	Per corridore coinvolto:	Per corridore coinvolto:
	17.1 prova di un giorno	200 e messa fuori competizione	100 e messa fuori competizione
	17.2 prova a tappe	200 e 10' e messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2° infrazione	100 e 10' e messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2° infrazione
		Ogni altro tesserato, autore, partecipante o complice 200 ed messa fuori competizione	Ogni altro tesserato, autore, partecipante o complice 100 e messa fuori competizione
18	Corridore attaccato al veicolo sua squadra:	Corridore: 200 e messa fuori competizione	Corridore: 100 e messa fuori competizione
		Direttore Sportivo/Responsabile Squadra: 200 e	Direttore Sportivo/Responsabile Squadra: 100 e

Regolamento UCI 2010

		messa fuori competizione	messa fuori competizione
		Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza facoltà di sostituzione	Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza facoltà di sostituzione
	Corridore attaccato ad altro veicolo a motore:	Corridore: 200 e messa fuori competizione	Corridore: 100 e messa fuori competizione
		Altro tesserato responsabile del veicolo: 200 e messa fuori competizione Se è il veicolo di un'altra squadra: messa fuori competizione del DS di questa squadra e messa fuori competizione del veicolo fino alla fine della corsa senza facoltà di sostituzione	Altro tesserato responsabile del veicolo: 100 e messa fuori competizione Se è il veicolo di un'altra squadra: messa fuori competizione del DS di questa squadra e messa fuori competizione del veicolo fino alla fine della corsa senza facoltà di sostituzione
19	Riparo o scia dietro ad un veicolo	Corridore	Corridore
	19.1 Momentaneo	1° infrazione: 30	1° infrazione: ammonizione
	19.2 Prolungato		
	19.2.1 prova di un giorno	50 ed ammonizione messa fuori competizione in caso di 2° infrazione	30 ed ammonizione messa fuori competizione in caso di 2° infrazione
		* Altro tesserato responsabile del veicolo: 200	* Altro tesserato responsabile del veicolo: 100
	19.2.2 prova a tappe	50 e 20" per infrazione	50 e 20" per infrazione
		* Altro tesserato responsabile del veicolo: 200	* Altro tesserato responsabile del veicolo: 100
20	Riparazione od assistenza medica irregolare	Corridore	Corridore
	20.1 prova di un giorno	100 Se compiuta negli ultimi 20 km.: - messa fuori competizione e 200	- 30 Se compiuta negli ultimi 20 km.: - messa fuori competizione e 50
	20.2 prova a tappe	1° infrazione: 50	1° infrazione: ammonizione
		2° infrazione: 100	2° infrazione: 20
		Infrazioni seguenti: 200 - Se compiuta negli ultimi 20 km. della corsa: 200 e declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo ed 1' di penalizzazione in classifica generale.	Infrazioni seguenti: 100 - Se compiuta negli ultimi 20 km. della corsa: 50 e declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo ed 1' di penalizzazione in classifica generale.
		* Altri tesserati: 200	* Altri tesserati: 100
21	Accompagnatore esposto fuori del veicolo o che tenga esposto del materiale fuori del veicolo	Direttore sportivo	Direttore sportivo
		1° infrazione: 1.000	1° infrazione: 200
		2° infrazione: 2.000	2° infrazione: 500
22	Moto che trasporti materiale di assistenza diverso dalle ruote	Pilota 200 e messa fuori competizione	Pilota 100 e messa fuori competizione
23	Rifornimento non autorizzato	Corridore	Corridore

Regolamento UCI 2010

	23.1 prova di un giorno - nei primi 50 km - negli ultimi 20 km.	200	50
		1.000	150
		* altri tesserati: 1.000	* altri tesserati: 150
	23.2 prova a tappe: primi 50 km. della tappa ultimi 20 km. della tappa	Corridore: 200	Corridore: 50
		- 200 e - 20" per infrazione	- 50 e - 20" per infrazione
		1.000 alla 3° infrazione	-150 alla 3° infrazione
		* Altri tesserati: 1.000	* Altri tesserati: 150
24 Rifornimento irregolare	Corridore: 50 per infrazione	Corridore: 20 per infrazione	
	* Altri tesserati: 200 per infrazione	* Altri tesserati: 50 per infrazione	
25 Infrazione alle disposizioni regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli durante la corsa conducente:	200	100	
26 Ostruzione al passaggio di una vettura ufficiale	Corridore: 50	Corridore: 20	
	* Altri tesserati: 100	* Altri tesserati: 50	
27 Abbandono durante la corsa di un Commissario ospitato da una vettura di un GS, di una Federazione o di un Club	Direttore Sportivo/Capo Squadra - 2.000	Direttore Sportivo/Capo Squadra - 200	
28 Non rispetto alle disposizioni della Direzione di prova o dei Commissari	Corridori - da 30 a 100	Corridori: - da 20 a 100	
	* Altri Tesserati - da 100 a 200	* Altri Tesserati: - da 50 a 200	
	28.1 Non rispetto istruzioni riguardanti le auto: Prove di un giorno	Retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la durata della gara	
	Prove a tappe	Retrocessione del veicolo all'ultimo posto per quella tappa, e poi, da 1 a 3 tappe, secondo della gravità dell'infrazione.	
29 Ingiurie, minacce, comportamento scorretto	* Tutti i Tesserati: da 50 a 200	* Tutti i Tesserati: da 50 a 200	
30 Vie di fatto			
30.1 Fra corridori	- 200 per infrazione - ed 1' di penalizzazione per infrazioni commesse nelle prove a tappe. - messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave	- 100 per infrazione - ed 1' di penalizzazione per infrazioni commesse nelle prove a tappe. - messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave	
	200 e messa fuori competizione	100 e messa fuori competizione	
	* Altri Tesserati: 5.000	* Altri tesserati: 1.000	
30.2 Nei confronti di qualsiasi altra persona			

Regolamento UCI 2010

31	Furto di derrate, bevande ed ogni altra merce durante una corsa	Tutti i Tesserati: 1.000	* Tutti i tesserati: 300
32	Uso di un recipiente in vetro	Tutti i Tesserati: 50	* Tutti i tesserati: 30
33	Lancio irregolare o pericoloso di un oggetto	Tutti i Tesserati: messa fuori competizione e 100 da 50 a 200 (la sanzione è applicabile alla squadra se il Corridore non ha potuto essere individuato)	* Tutti i Tesserati: messa fuori competizione e 30 da 30 a 120 (la sanzione è applicabile alla squadra se il Corridore non ha potuto essere individuato)
34	Lancio di un oggetto tra il pubblico Altra infrazione durante la stessa corsa:		
35	Lancio di un oggetto in vetro	Tutti i Tesserati: 100 ed espulsione	Tutti i Tesserati: 50 ed espulsione
35	Ripassare sulla linea di arrivo nel senso della corsa portando il numero dorsale	Corridori: 30	Corridori: ammonizione
36	Non partecipazione alla cerimonia protocollare	Corridori	Corridori
	36.1 Prove di Coppa del mondo	200, confisca dei premi e dei punti di "Coppa" conquistati nella prova	
	36.2 Tutte le Gare	200 e confisca dei premi	100 e confisca dei premi
37	Uso di un telefono cellulare in corsa	Corridori: 100	Corridori : 50
37 bis	Assistenza meccanica, rifornimento e comportamento di un direttore sportivo che danneggia l'immagine del ciclismo	1° infrazione: Direttore sportivo: 30 a 100	1° infrazione: Direttore sportivo: 20 a 100
		2° infrazione durante la stessa prova o tappa: - prova di un giorno: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la prova in questione. - prova a tappe: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la tappa in questione.	2° infrazione durante la stessa prova o tappa: - prova di un giorno: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la prova in questione. - prova a tappe: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la tappa in questione.
		3° infrazione durante la stessa prova o tappa: Direttore sportivo: messa fuori corsa Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza facoltà di sostituzione.	3° infrazione durante la stessa prova o tappa: Direttore sportivo: messa fuori corsa Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza facoltà di sostituzione.

GARE A TAPPE SU STRADA			
38	Non indossare la maglia od il body da leader	Corridori: Partenza vietata o messa fuori competizione e 200	Corridori: Partenza vietata o messa fuori competizione e 50
39	Manifestazione o comportamento organizzato per evitare di essere eliminato	Corridori: da 200 a 1.000	Corridori: da 50 a 200
GARE A CRONOMETRO INDIVIDUALI SU STRADA			
40	Non rispetto delle distanze e degli scarti previsti per i corridori 40.1 scia	Corridori: 100	Corridori: 30
		- 100 e penalità in tempo secondo la tabella all'articolo 12.1.041	- 30 e penalità in tempo secondo la tabella all'articolo 12.1.041
41	Non rispetto della distanza di 10 metri da parte della vettura al seguito	1) - Direttori Sportivi: 200	1) -Direttori Sportivi: 100
		2) - Corridori: 20" di penalizzazione	2) - Corridori: 20" di penalizzazione

Regolamento UCI 2010

42	Infrazione alle disposizioni relative ai percorsi ed al riscaldamento	1) -Direttori sportivi: 200	1) - Direttori sportivi: 100
		2) - Corridori: 100	2) - Corridori: 30
		3) - Organizzatori: 500	3) - Organizzatori: 150
GARE A CRONOMETRO A SQUADRE SU STRADA			
43	Non rispetto delle distanze e degli scarti previsti per i corridori 43.1 scia	Ogni Corridore: 100	Ogni Corridore: 30
		Ogni Corridore: -100 e penalità in tempo secondo la tabella all'articolo 12.1.041	Ogni Corridore: - 30 e penalità in tempo secondo la tabella all'articolo 12.1.041
44	Spinta fra corridori della stessa squadra 44.1 prova tipo 44.2 prova a Tappe	- messa fuori competizione della squadra e 200 per ogni corridore coinvolto	- messa fuori competizione della squadra e 50 per ogni corridore coinvolto
		1' di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della squadra e 200 per ogni corridore coinvolto.	1' di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della squadra e 50 per ogni corridore coinvolto.
45	Mancato rispetto della distanza di 10 metri da parte della vettura al seguito	- Direttore Sportivo: 200	- Direttore Sportivo: 100
		- Ogni Corridore: 20" di penalizzazione	- Ogni Corridore: 20" di penalizzazione
46	Infrazione alle disposizioni relative ai percorsi ed al riscaldamento	Direttori Sportivi: 200	Direttori Sportivi: 100
		Corridori: 100	Corridori: 30
		Organizzatori: 500	Organizzatori: 150
PROVE DI CICLO-CROSS			
47	Cambio di materiale in modo irregolare	messa fuori competizione	messa fuori competizione
48	Corridore che non rispetta l'ordine di partenza previsto dall'articolo 5.1.043	100	100
49	Corridore che continua la corsa, dopo essere stato doppiato, nei casi previsti dall'articolo 5.1.051	100	100
50	Rifornimento non autorizzato	Messa fuori competizione	Messa fuori competizione
PROVE DI MOUNTAIN BIKE			
51	Aiuto materiale irregolare	Messa fuori competizione	Messa fuori competizione
52	Vie di fatto	Messa fuori competizione	Messa fuori competizione
53	Corridore che non rispetta le regole della partenza	100	100
54	Corridore fornito di mezzo di comunicazione	partenza rifiutata	partenza rifiutata
55	Corridore in ritardo o doppiato che continua la corsa	Messa fuori competizione	Messa fuori competizione

Regolamento UCI 2010

	con infrazione del regolamento		
56	Non utilizzo della placca alla bicicletta durante l'allenamento	100	100

(modificato al 1.01.00; 1.01.02; 1.01.03; 5.05.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.07 ;1.01.09)

Regolamento UCI 2010

12.1.041

Tabella della penalità in tempi applicabili nelle gare a cronometro su strada

Distanza in metri	VELOCITA' IN KM/H.																														
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	
150	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
200	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
250	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9
300	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	12
350	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15
400	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
450	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
500	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28
550	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	24	26	27	29	31	33
600	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	27	29	31	33	35	38
650	6	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	40	43
700	6	6	7	7	8	8	9	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	49
750	6	7	7	8	8	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28	30	32	35	37	40	42	44	47	50	55
800	7	7	7	8	9	9	10	11	12	14	15	16	17	19	21	23	24	25	27	29	31	33	36	39	42	45	47	49	52	56	61
850	7	7	8	9	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	43	47	50	53	56	59	62	68
900	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	42	45	48	51	55	58	61	65	69	75
950	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	45	48	51	55	60	64	67	71	75	82
1000	8	9	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	43	46	49	52	56	60	64	68	72	77	82	90

Capitolo II - COMPETENZE E PROCEDURE IN MATERIA DISCIPLINARE

§ 1 Generalità

12.2.001

I fatti di corsa, commessi nel corso di prove iscritte in un calendario nazionale, sono giudicati e sanzionati secondo i regolamenti della federazione nazionale dello organizzatore della prova.

12.2.002

Le altre infrazioni ai regolamenti dell'UCI, commesse in occasione di o in relazione ad una prova di un calendario nazionale, sono giudicate e sanzionate dalla federazione nazionale che ha rilasciato la licenza all'interessato.

Le sanzioni da pronunciare sono quelle previste dai regolamenti dell'UCI.

La procedura è quella prevista dai regolamenti della federazione nazionale.

12.2.003

I fatti di corsa commessi nel corso delle prove del calendario mondiale e continentali sono giudicati e sanzionati secondo l'articolo 12.1.010 e seguenti.

12.2.004

Salvo particolare disposizione, le altre infrazioni ai regolamenti dell'UCI sono giudicate e sanzionate dal collegio dei commissari o dalla commissione disciplinare secondo le regole che seguono.

12.2.004 bis

La federazione nazionale competente è determinata secondo il momento dei fatti, anche se l'interessato ottiene una licenza presso un'altra federazione nazionale prima o durante la procedura disciplinare.

(introdotto al 1.09.03)

§ 2 Collegio di Giuria

12.2.005

Il collegio dei commissari durante una prova dei calendari mondiale o continentali è competente per giudicare e sanzionare ogni infrazione, ad eccezione delle infrazioni commesse da una federazione nazionale o da un organizzatore, relative alla prova di cui assume il controllo e che è punibile con un'ammenda, con una squalifica, con un divieto di partenza o espulsione dalla competizione o da una combinazione di tali sanzioni. Il collegio dei commissari potrà giudicare le infrazioni delle quali prende conoscenza, fino al momento del suo scioglimento.

(modificato al 1.01.03)

12.2.006

Il collegio dei commissari non può giudicare una problematica senza aver ascoltato l'interessato o se quest'ultimo, pur essendo in loco al momento in cui è convocato, non da seguito alla convocazione del collegio.

12.2.007

Le decisioni del collegio dei commissari sono inappellabili.

Un ricorso è possibile, davanti alla commissione disciplinare nel solo caso in cui il collegio dei commissari abbia inflitto un'ammenda che supera 200 CHF.

(modificato al 1.01.10)

12.2.008

Le decisioni sono incluse nel rapporto del collegio dei commissari.

Salvo quando una copia della decisione ha potuto essere consegnata, con avviso di ricevimento, alla persona sanzionata, il presidente del collegio dei commissari notifica la decisione alla federazione nazionale dell'interessato entro otto giorni dalla fine della prova.

La federazione nazionale deve notificare la decisione all'interessato per lettera raccomandata, inviata al più tardi il giorno dopo del ricevimento della comunicazione sopra indicata.

12.2.009

Contro le decisioni che comportano una ammenda superiore ai 200 CHF, può essere introdotto un ricorso alla commissione disciplinare.

12.2.010

Il ricorso deve essere inoltrato per lettera raccomandata entro trenta giorni **dalla notifica della decisione al contravvenente.**

(modificato al 1.01.10)

12.2.011

Il ricorso presso la commissione disciplinare sospende l'esecuzione della decisione del collegio dei commissari.

12.2.012

La decisione della commissione disciplinare su un ricorso non è suscettibile di altro ricorso.

§ 3 Commissione Disciplinare

12.2.013

Salvo particolare disposizione, la commissione disciplinare è competente per giudicare e sanzionare le infrazioni ai regolamenti dell'UCI.

Tuttavia, la commissione disciplinare si dichiarerà incompetente se lo stesso fatto è stato giudicato dal collegio dei commissari in virtù dell'articolo 12.2.005, senza pregiudizio della sua competenza in caso di ricorso contro la decisione del collegio dei commissari.

12.2.014

Salvo l'eccezione indicata all'articolo 12.2.009, la commissione disciplinare è convocata dall'UCI.

(modificato al 1.01.10)

12.2.015

Se l'infrazione è, o può essere sanzionata solamente con un'ammenda, l'UCI può proporre all'interessato di pagare l'ammenda prevista dal regolamento.

In caso di pagamento l'azione disciplinare è conclusa.

12.2.015 bis

La commissione disciplinare eserciterà le competenze del comitato direttivo per pronunciare delle ammende nei confronti delle federazioni nazionali.

La competenza del comitato direttivo in materia di sospensioni delle federazioni nazionali non può essere delegata.

(introdotto al 1.01.10)

Regolamento di procedura della commissione disciplinare

La commissione disciplinare sarà composta da un presidente e da un numero di componenti nominati dal comitato direttivo dell'UCI.

Ogni pratica sarà trattata da una formazione composta da uno a tre membri, **(di seguito chiamata formazione)** designati dal Presidente della commissione disciplinare.

Ogni membro della formazione che abbia un interesse diretto od indiretto nella pratica in causa, deve farsi sostituire.

(modificato al 1.01.10)

12.2.017

Ogni pratica deve essere indirizzata alla commissione disciplinare alla sede dell'UCI e contenere almeno le coordinate (in particolare il nome l'indirizzo esatto) della parte chiamata in causa e una descrizione dei fatti avvenuti, così come – in caso di ricorso contro una decisione del collegio dei commissari secondo l'articolo 12.2.009 – la copia della decisione del collegio dei commissari contestata.

(modificato al 1.01.10)

12.2.018

Il presidente della formazione o nel caso il membro unico dirige la procedura.

Egli trasmette i documenti sottoposti dal denunciante alla parte chiamata in causa e accorda alla stessa un termine per presentare la propria difesa.

La parte chiamata in causa potrà consultare il fascicolo ed ottenerne una copia a proprie spese.

Salvo accordo tra le parti o decisione della commissione disciplinare, le parti debbono indicare i nomi dei testimoni e degli esperti dei quali domandano l'audizione al più tardi nel momento del deposito delle loro rispettive memorie.

Le spese di spostamento di tali persone saranno a carico della parte che ne richiede l'audizione.

Queste ultime dovranno inoltre curarne la loro convocazione.

(modificato al 1.01.10)

12.2.019

Il presidente della formazione (o il membro unico) convoca la parti in causa ad una udienza.

Salvo decisione contraria del presidente della formazione (o del suo membro unico) l'udienza si tiene nella sede dell'UCI ad Aigle.

La parte chiamata in causa può presentare la sua difesa, e farsi assistere da un consiglio di sua fiducia.

La formazione può convocare all'udienza ed ascoltare ogni persona la cui audizione gli sembri utile.

Le spese relative sono poste a carico dell'UCI salvo decisione contraria della formazione.

(modificato al 1.01.10)

12.2.019 bis

Se una parte non si presenta all'udienza, la formazione può deliberare sul dossier allo stato in cui si trova il giorno dell'udienza.

(introdotto al 1.01.10)

La decisione della formazione sarà resa nel termine più breve dopo la chiusura del dibattimento.

Viene presa a maggioranza dei voti e contiene i nomi dei membri che hanno deliberato.

La decisione viene formulata per iscritto, motivata e firmata dal presidente della formazione (o dal suo membro unico).

Una copia della decisione sarà notificata all'interessato con lettera raccomandata, l'originale viene depositato alla sede dell'UCI.

Tuttavia la formazione può decidere di comunicare alle parti il dispositivo della sentenza prima delle motivazioni.

(modificato al 1.01.10)

12.2.021

La lingua della procedura è il francese o l'inglese.

In occasione delle udienze le parti potranno utilizzare una lingua diversa da quella della procedura, a condizione di sopportare le spese di traduzione simultanea, che può essere assicurata da un loro interprete.

Ricorsi

12.2.022

Salvo disposizione contraria, può essere inoltrato un ricorso innanzi al **TAS** contro le decisioni della commissione disciplinare dell'UCI.

(modificato al 1.01.10)

12.2.023

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal **ricevimento** della decisione motivata.

(modificato al 1.01.10)

12.2.024

[abrogato al 1.01.10].

12.2.025

Il ricorso davanti al **TAS** non sospende l'esecuzione della decisione contestata, salvo nel caso della applicazione dell'articolo 12.2.031.

Tuttavia il ricorrente può indirizzare al **TAS** una richiesta di effetto sospensivo.

Per il resto, il regolamento del TAS in materia di procedura d'appello è applicabile.

(modificato al 1.01.10)

12.2.026

La procedura disciplinare delle Federazioni Nazionali concernente le infrazioni indicate all'articolo 12.2.002 deve garantire ai tesserati il diritto alla difesa, fra cui almeno:

- convocazione scritta indicante i fatti contestati;
- consultazione del dossier;
- audizione dove l'interessato può presentare la sua difesa scritta ed orale;
- assistenza da un consiglio di sua scelta;
- diritto di far deporre dei testimoni e degli esperti;
- udienza pubblica, salvo motivata decisione contraria;
- decisione scritta e motivata.

12.2.027

L'UCI ha il diritto di intervenire in una procedura disciplinare pendente davanti agli organi di una federazione nazionale e fornire il suo parere.

§ 5 Federazioni Nazionali

Se il tesserato non ha, secondo i regolamenti della federazione nazionale, la possibilità di inoltrare un ricorso contro una prima decisione contro di lui, può inoltrare un ricorso **alla commissione disciplinare** dell'UCI se è stato colpito da una sospensione effettiva di un mese o più.

Tale ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione o, in difetto, dalla pubblicazione della decisione in contestazione.

La commissione disciplinare dell'UCI decide in ultima istanza.

(modificato al 1.01.10)

12.2.029

La federazione nazionale è obbligata di introdurre una procedura disciplinare contro dei tesserati interessati ogni volta che essa prende conoscenza di una infrazione ai regolamenti dell'UCI ed alla quale si applica l'articolo 12.2.002.

12.2.030

La federazione nazionale deve iniziare la procedura entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dei fatti.

La decisione dell'organismo disciplinare di primo grado deve essere resa entro un massimo di due mesi a datare dal momento in cui la federazione nazionale è venuta a conoscenza dei fatti.

All'occasione, la decisione dell'organismo di appello deve essere resa entro un limite massimo di tre mesi a partire dallo stesso momento, aumentato del termine del ricorso.

In caso di ritardo non giustificato da necessità della causa, la federazione nazionale sarà sanzionata con un'ammenda di 5.000 CHF per ogni settimana di ritardo.

Inoltre, in caso di persistenza di ritardo e avvertimento preliminare dell'UCI, la commissione disciplinare dell'UCI a domanda di quest'ultima deciderà sulla questione.

Questa decisione sarà **definitiva** e senza appello.

Le spese di tale procedura saranno poste a carico della federazione nazionale del tesserato in aggiunta all'ammenda indicata al paragrafo precedente.

Tale ammenda sarà dovuta per ogni settimana iniziata sino al momento dell'introduzione della procedura davanti alla **commissione disciplinare dell'UCI.**

(modificato al 1.01.10)

12.2.031

Il comitato direttivo dell'UCI può presentare un ricorso al **TAS** contro una decisione finale a livello della federazione nazionale, che ritiene sproporzionata o contraria agli statuti o regolamenti dell'UCI.

Le parti interessate come la federazione nazionale saranno chiamate in causa.

(modificato al 1.01.10)

Capitolo III - CONTENZIOSO

§ 1 Generalità

12.3.001

Ad eccezione delle controversie che sono di competenza del consiglio del ciclismo professionistico, ogni questione fra tesserati, persone od organismi sottoposti alla applicazione degli statuti e regolamenti dell'UCI al riguardo della applicazione o della interpretazione degli stessi sarà sottoposta alla Commissione Disciplinare dell'UCI.

(modificato al 01.07.00)

12.3.002

La pratica è istruita su richiesta.

La procedura sarà stabilita dalla commissione disciplinare secondo i principi dell'arbitrato, e tenendo conto della natura della controversia.

12.3.003

La decisione della commissione disciplinare sarà inappellabile e sarà vincolante per le parti.

12.3.004

Le questioni fra le federazioni nazionali saranno sottoposte al collegio d'appello, conformemente all'art. 77/b degli statuti dell'UCI.

12.3.005

I tesserati, e gli altri soggetti sottoposti agli statuti e regolamenti dell'UCI, sottoporranno tutte le controversie e contestazioni agli organismi previsti da tali statuti e regolamenti.

Ogni persona, organizzazione od organismo che non avrà, in tempo utile, interamente eseguito la decisione intervenuta, sarà sospeso in pieno diritto, per tutto il tempo necessario alla completa esecuzione della decisione.

(modificato al 01.07.00)

12.3.006

Ogni ricorso innanzi la giurisdizione ordinaria é irricevibile se tutti i ricorsi previsti dagli statuti e regolamenti dell'UCI non sono stati osservati.

12.3.007

Ogni questione contro l'UCI davanti ad un tribunale, sarà esclusivamente portata davanti al competente tribunale del cantone della sede dell'UCI, anche in caso di un'azione in intervento o in garanzia o siano coinvolti terzi.

Il richiedente non potrà avvalersi di nessun collegamento.

§ 2 Consiglio de l'UCI Pro Tour (CUPT)

Competenza

12.3.008

Il CCP risolve:

- a) ogni controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione degli articoli specifici all'UCI ProTour ed alle squadre continentali professionistiche;
- b) ogni controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione dei regolamenti dell'UCI, se una delle parti in causa è un UCI ProTour o una squadra continentale professionistica, un membro di un UCI ProTour o di una squadre continentale professionistica o un organizzatore di una prova dell' UCI ProTour, per quanto la controversia riguarda tale corsa;
- c) ogni altro controversia tra le parti medesime e con l'accordo delle medesime;
- d) ogni controversia che riguarda la partecipazione ad una prova dell'UCI ProTour.

Le competenze della Commissione delle licenze e del Tribunale Arbitrale dello Sport, sono riservate.

(modificato al 06.04.05)

12.3.009

Regolamento UCI 2010

Se la portata dell'affare supera l'**UCI ProTour** o se il **CUPT** si ritiene incompetente per altro motivo, rinvia la questione davanti alla commissione disciplinare.

(modificato al 06.04.05)

12.3.010

Il **CUPT** non è competente in materia disciplinare, di doping, di sicurezza e condizioni dello sport ed in materia di campionati del mondo e giochi olimpici.

(modificato al 06.04.05)

Procedure

12.3.011

Regolamento di procedura del **CUPT**

Composizione del Collegio Giudicante

1 Salvo le disposizioni che seguono, le questioni

inoltrate al **CUPT** sono trattate da un collegio giudicante di n. 3 membri.

- un membro è designato dalla parte richiedente;

- un altro Membro dalla parte convenuta.

- Il presidente del collegio giudicante è designato dal presidente del **CUPT**.

La designazione per la parte richiedente deve essere fatta con la richiesta e quella della parte resistente nel termine fissato dal presidente del **CUPT**.

In mancanza la designazione è fatta dal presidente del **CUPT**

In caso di pluralità di parti richiedenti o resistenti, la designazione è fatta di comune accordo.

In mancanza la designazione viene fatta dal presidente del **CUPT**

Se il presidente ha nominato un membro del collegio giudicante, egli stesso non può far parte del collegio giudicante.

Il presidente può incaricare un altro membro del **CUPT** o una persona che figura sull'elenco indicato

all'articolo 2, della composizione dei collegi giudicanti e degli altri incarichi che gli conferiscono il regolamento di procedura.

2 I membri sono designati tra le persone che figurano su un elenco che comprende:

- i componenti del **CUPT** che l'accettano;

- altre persone designate da AGCP, CPA, AIOCC o UCI.

3 Il collegio giudicante sarà costituito da un solo membro nei casi seguenti:

- se le parti sono d'accordo a questa riguardo, il membro viene designato dal presidente del **CUPT** salvo accordo delle parti su questa persona;

- per decisione del presidente del **CUPT** relativamente le questioni urgenti.

Il membro designato solo non può avere la nazionalità di una della parti, salvo accordo contrario delle medesime. A questo riguardo l'UCI è ritenuta senza nazionalità

4 Ogni membro che ha un interesse personale in una questione, deve ritirarsi.

5 Ogni controversia relativa alla composizione del collegio giudicante, è regolato dal presidente del **CUPT** o, se si tratta della sua persona, dal suo sostituto.

Introduzione e messa in essere

6 Ogni controversia viene introdotta con una richiesta contenente:

1. cognome e nome o la denominazione del richiedente;

2. indirizzo completo del domicilio o della sede del richiedente;

3. all'occasione il domicilio eletto al quale saranno inviate tutte le comunicazioni concernenti la procedura;

4. l'oggetto della richiesta;

5. la parte o le parti contro cui la richiesta viene istruita;

6. i motivi della richiesta;

7. la firma del richiedente;

8. l'inventario dei documenti allegati alla richiesta.

Le menzioni ai punti 1-2-4-5-6 e 7, sono prescritte pena la nullità della richiesta.

7 La richiesta deve essere indirizzata al **CUPT** ed inviata alla sede de l'UCI.

La Segreteria de l'UCI invia una copia della richiesta e dei documenti allegati ad ogni parte in causa

8 Il presidente del collegio giudicante o, in caso d'urgenza il presidente del **CUPT**, fissa i termini entro i quali le parti resistenti devono depositare le loro memorie di risposta ed i loro documenti. All'occasione egli autorizza altri scambi di corrispondenza e fissa i termini. Le memorie ed i documenti a queste afferenti, depositate al di fuori dei termini, sono scartate d'ufficio dai dibattiti, salvo accordo di tutte le parti.

9 Ogni parte deve inviare le sue memorie ed i suoi documenti, così come ogni altra comunicazione, a ciascuno dei membri del collegio giudicante e ad ogni altra parte in causa.

Regolamento UCI 2010

10 La parte che vuole fare ascoltare dei testimoni o un esperto, deve comunicarne l'identità entro la sua ultima memoria. Essa stessa vigilerà per la convocazione di queste persone. In questo caso, le altre parti hanno automaticamente il diritto di fare ascoltare altri testimoni o esperti. Se la loro ultima memoria è già stata depositata, essi comunicheranno l'identità delle persone da ascoltare, nel termine più breve.

11 Il collegio giudicante può ordinare ogni tipo di istruttoria.

Ad essa verrà dato esecuzione su iniziativa della parte più diligente che dovrà anticipare le spese.

12 La parte che rinuncia al deposito di una memoria, ad una misura istruttoria o ad una udienza, lo farà sapere nel termine più breve.

Udienza

13 Il presidente del collegio giudicante fissa il luogo e la data dell'udienza dove saranno ascoltate le parti, così come, all'occasione, gli esperti ed i testimoni, a meno che tutte le parti non vi rinuncino. La convocazione all'udienza è fatta per fax o lettera raccomandata.

14 Come principio, le udienze avranno luogo a **Aigle** nel limite del possibile, quelle relative a differenti questioni in essere, avranno luogo lo stesso giorno. In occasione dell'udienza il collegio giudicante può farsi assistere da un giurista che non partecipa alla deliberazione.

15 Le udienze sono pubbliche, salvo decisione contraria del collegio giudicante su richiesta di una delle parti.

16 Ogni parte ha il diritto di farsi rappresentare da un avvocato ammesso all'ufficio o da un mandatario munito da una speciale procura scritta. Essa può farsi assistere da ogni altra persona di sua scelta. Ogni parte sarà ascoltata così come i testimoni e gli esperti convocati.

17 Se, eccetto il caso di impedimento legittimo, una parte regolarmente convocata non compare, il collegio giudicante può istruire la controversia e deliberare.

Sentenza

18 La decisione viene pronunciata nel più breve tempo dopo la chiusura del dibattimento.

Essa viene presa a maggioranza di voti.

La sentenza menziona il nome dei membri che hanno deliberato.

L'originale della decisione è firmata dal presidente del collegio giudicante o dal membro unico.

19 La decisione è datata e motivata.

Tuttavia il collegio giudicante può emettere il dispositivo della sua decisione immediatamente dopo la sua deliberazione e comunicare i motivi in seguito.

20 Una copia della decisione è inviata a ciascuna delle parti.

L'originale viene depositato alla Segreteria dell'UCI.

Spese

21 La decisione contiene la tassazione delle spese procedurali, le quali evidentemente comprendono gli onorari dei membri del collegio giudicante.

22 Le spese saranno poste a carico delle parti soccombenti, secondo la ripartizione fissata nella decisione. Inoltre una parte può essere condannata ad una partecipazione nelle spese di un'altra parte.

Lingua della procedura

23 La richiesta è obbligatoriamente redatta in francese o inglese.

La lingua della richiesta sarà quella della procedura, salvo accordo contrario tra le parti. Tutti gli atti di procedura saranno redatti in tale lingua, pena di nullità.

24 Il collegio giudicante può ordinare la traduzione di corpi di reato redatti in altra lingua.

25 In occasione di udienze, le parti possono utilizzare una lingua differente da quella della procedura, con onere della traduzione simultanea posto a loro carico, che può essere assicurata da un proprio interprete.

Ricorsi

26 È possibile un appello davanti al Collegio di Appello.

L'appello deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione motivata.

(modificato al 06.04.05)

Capitolo IV - PROCEDURA DAVANTI AL COLLEGIO D'APPELLO

[capitolo abrogato al 1.01.10]